

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
SU AREE PUBBLICHE

Approvato con delibera del Consiglio comunale n.7 del 15 febbraio 2011

INDICE

TITOLO I

Disposizioni preliminari

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche
- Art. 4 Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 5 Domanda
- Art. 6 Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 Esame delle domande
- Art. 8 Commissione comunale
- Art. 9 Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione
- Art. 10 Requisiti igienico sanitari
- Art. 11 Orario di vendita
- Art. 12 Subingresso
- Art. 13 Produttori agricoli
- Art. 14 T.O.S.A.P.
- Art. 15 Obblighi e divieti degli esercenti

TITOLO II

Chioschi tipologia "A"

- Art. 16 Chioschi

TITOLO III

Mercati

- Art. 17 Mercato giornaliero tipologia "A"

- Art. 18 Mercato settimanale tipologia "B"
- Art. 19 Dislocazione dei posteggi
- Art. 20 Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari
- Art. 21 Caratteristiche dei banchi temporanei per il commercio di prodotti alimentari
- Art. 22 Prescrizioni particolari
- Art. 23 Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione
- Art. 24 Autorizzazione
- Art. 25 Commissione di mercato
- Art. 26 posteggi
- Art. 27 Circolazione

TITOLO IV

Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

- Art. 28 Svolgimento dell'attività

TITOLO V

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 29 Autorizzazioni stagionali e temporanee
- Art. 30 Fiere e sagre
- Art. 31 Sanzioni
- Art. 32 Norme di rinvio
- Art. 33 Entrata in vigore

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche in tutto il territorio comunale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme previste dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 8 gennaio 1996, n. 2 e dalla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

ART. 2

Definizioni

Per "**commercio su aree pubbliche**" si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande su aree pubbliche comprese quelle del demanio marittimo o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte.

Per "**mercati rionali**" si intendono le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio su aree pubbliche.

Per "**aree pubbliche**" si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

Per "**posteggio**" si intende la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Per "**somministrazione di alimenti e bevande**" si intende la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.

Per "**fiera locale**" o "**mercato locale**" o "**fiera**" o "**mercato**" si intende l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.

Per "**fiere -mercato o sagre**" si intendono fiere o mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe.

Per "**numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima**" si intende il numero di volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività.

Per "**vendita a domicilio**" si intende la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande.

Per "**settore merceologico**" quelli individuati all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e così definiti:

- settore alimentare;
- settore non alimentare.

Per "**specializzazioni merceologiche**" si intendono determinati prodotti quali ad esempio: beni strumentali, fiori, altre specializzazioni.

Per "**camera**" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, competente per territorio.

ART. 3

Modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

- su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana e comunque per almeno cinque giorni la settimana (**mercato giornaliero tipologia A**);
- su aree date in concessione per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni, con possibilità di rinnovo, per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (**mercato settimanale tipologia B**);
- su qualsiasi area, purché in forma itinerante (**tipologia C**).

L'attività del commercio su aree pubbliche per le tipologie "A" e "B" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove ha sede il posteggio richiesto.

L'attività del commercio su aree pubbliche per la tipologia "C" è subordinata al rilascio dell'autorizzazione del Comune dove risiede l'istante.

I titolari di autorizzazione di tipologia "C" rilasciata da altri comuni possono esercitare anche nel territorio comunale purché muniti di apposito "**Nulla Osta**" rilasciato dal Comune. Il "**Nulla Osta**" costituisce un atto dovuto e può essere negato solo per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

ART. 4

Rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione è rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite.

L'autorizzazione per esercitare l'attività di cui alle tipologie "A" e "B" è rilasciata solo se è disponibile il posteggio indicato nella domanda o in mancanza altro il più possibile simile.

Fermo restando il possesso dei requisiti morali per tutti i settori, dei requisiti professionali per il settore alimentare e dell'iscrizione al R.E.C. Ovvero attestato di partecipazione al corso di formazione professionale legalmente riconosciuto, per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'autorizzazione non può essere negata nel caso in cui vi sia disponibilità di posteggio.

Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.

L'operatore commerciale in forma itinerante può usufruire dell'autorizzazione tipologia "C", per i giorni in cui non fruisce dell'autorizzazione di tipologia "A" e "B".

Ogni autorizzazione è un documento autonomo e come tale è sottoposto alla normativa fiscale e tributaria vigente.

ART. 5

Domanda

La domanda in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite il protocollo generale, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società denominazione o ragione sociale e sede sociale;

- *per le tipologie di posteggio "A" e "B"*

di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;

- di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26 marzo, n. 59;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 71 commi 1, 2 e 3 del d.lgs n. 59 del 26 marzo 2010;
- *per le tipologie di posteggio "A" e "B"*
eventuale preferenza del posteggio che intende occupare;
- settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.

ART. 6

Documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione devono essere prodotti i seguenti documenti:

- autocertificazione antimafia, dei carichi pendenti, del casellario giudiziale e dello stato di famiglia;
- piano di autocontrollo (HACCP);
- certificato di idoneità sanitaria dei banchi e degli automezzi addetti alla vendita.

I documenti di cui ai punti 2) e 3) vanno prodotti solo nei casi di vendita di prodotti alimentari e/o somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 7

Esame delle domande

Le domande di rilascio dell'autorizzazione sono esaminate in ordine cronologico di presentazione, che è quella della data di arrivo al protocollo generale.

Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente. Nel caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio.

Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso tale termine, in caso di silenzio dell'Amministrazione comunale, la domanda si intende accolta se si riferisce all'attività in forma itinerante (tipologia "C") o alle tipologie "A e "B" nel caso in cui vi sia disponibilità del posteggio.

ART. 8

Commissione Comunale

Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni relative alle tipologie di posteggio "A" e "B" è richiesto il parere obbligatorio e non vincolante della Commissione Comunale, di cui all'art. 7 della l.r. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, istituita con determina del Sindaco.

Il funzionamento della Commissione viene disciplinato con apposito regolamento interno approvato dalla stessa Commissione.

I pareri della Commissione Comunale si intendono favorevolmente resi decorsi trenta giorni dalla data di inserimento delle rispettive istanze all'ordine del giorno della Commissione medesima.

Non è richiesto alcun parere per le richieste di subingresso

ART. 9

Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

La decadenza, la sospensione e la revoca dell'autorizzazione è disposta dal Dirigente o dal funzionario delegato. Costituisce decadenza della concessione del posteggio oltre che contestuale revoca: nel caso di mancato utilizzo del medesimo per periodi di tempo complessivamente superiori a tre mesi per anno solare, salvo giustificato motivo (assenza per malattia, gravidanza o servizio militare).

Costituisce motivo di revoca con perdita di autorizzazione del posteggio:

- nel caso in cui il titolare non inizi entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga nei casi di comprovata necessità;
- nel caso in cui il titolare non si attenga alle prescrizioni di cui al presente regolamento;
- nel caso di morosità dovuta al mancato pagamento della tosap;
- nel caso in cui vengano meno i requisiti morali e professionali previsti dall'art. 71 del dlgs n. 59/2010.

Il Dirigente o il funzionario delegato può inoltre revocare, sentita la Commissione di mercato di cui all'art. 8 ter della L.R. n. 18/95, così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 02/96, la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza oneri per il Comune. Qualora sia revocata la concessione del posteggio il concessionario ha diritto ad ottenere un altro posteggio.

ART. 10

Requisiti igienico sanitari

L'attività del commercio su aree pubbliche è subordinata ai requisiti igienico sanitari fissati dal "Pacchetto Igiene" ([DLGS 5/4/2006 n. 190](#) - [Regolamento CE 852/2004](#) - [Regolamento CE 853/2004](#) - [Regolamento CE 854/2004](#) - [Regolamento CE 882/2004](#) - [Regolamento CE 178/2002](#))

L'attività di vigilanza e controllo dei requisiti di cui alle citate norme è effettuata dal personale dell'Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio e dal personale del Corpo di Polizia Municipale.

ART. 11

Orario di vendita

I titolari di autorizzazione sono tenuti ad osservare l'orario stabilito mediante apposita ordinanza sindacale. Le deroghe operate a favore degli esercenti del commercio su aree private vengono estese anche agli esercenti del commercio su aree pubbliche. Nei mercati l'orario di vendita ha inizio alle ore 8,00 e si conclude alle ore 13,00.

Nell'eventualità che la giornata di mercato ricada in giorno festivo, il Sindaco previa richiesta degli operatori o delle associazioni di categoria, può anticiparne o posticiparne la data, dandone pubblico avviso.

I concessionari di posteggio ed i loro coadiutori possono accedere al mercato per l'allestimento delle attrezzature di vendita 60 minuti prima dell'orario di inizio stabilito per la vendita.

Le attrezzature di vendita devono essere rimosse entro 60 minuti dopo l'orario fissato per la cessazione della vendita ed il posteggio deve essere lasciato libero da ingombri e rifiuti.

Ulteriori limitazioni per motivi di viabilità, igienico sanitario, o di pubblico interesse, possono essere previsti nell'ordinanza sindacale di cui al comma 1 del presente articolo.

Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può svolgersi nelle ore in cui è consentito lo svolgimento del commercio in sede fissa. Pertanto, le ordinanze emesse per il commercio su aree private sono estese automaticamente al commercio su aree pubbliche in forma itinerante.

ART. 12

Subingresso

Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione o della gestione per atto tra vivi o a causa di morte comporta di diritto la cessione all'avente causa dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento e il subentrante sia regolarmente in possesso dei requisiti di accesso all'attività di cui all'art. 71 del dlgs n. 59/2010.

A norma dell'art. 2556 c.c. i contratti di trasferimento della proprietà o di godimento dell'azienda commerciale devono essere provati per iscritto (atto pubblico o scrittura privata autenticata), salvo l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni dell'azienda.

Il subentrante non perde i titoli di priorità maturati dal cedente (presenza abituale in una fiera, presenza in una graduatoria d'assegnazione di posteggio).

Il titolare di più autorizzazioni ha la facoltà di trasferire le singole autorizzazioni assieme ai beni che formano quel ramo di attività dell'azienda. Il posteggio fa parte integrante dell'azienda commerciale e può quindi essere ceduta solo assieme all'azienda stessa e quindi unitamente all'autorizzazione commerciale.

ART. 13 **Produttori agricoli**

1. In tutti i mercati il 10 % dei posteggi è riservato ai produttori agricoli che esercitano la vendita diretta dei loro prodotti (art. 8, comma 4, L.R. n. 18/95).

2. Possono esercitare la vendita diretta gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile iscritti nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, comprese le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi, nonché le società di cui all'art. 1, co. 1094, della legge 27/12/2006, n. 296 che rispettano le seguenti condizioni:

- vendita di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui alla lettera a), nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile;
- possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228 con cui è fatto divieto ad esercitare l'attività di vendita diretta agli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone ed alle persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell'espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

3. L'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola e di quelle di cui all'art 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dai relativi familiari coadiuvanti, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.

4. Gli imprenditori agricoli vendono esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice;

5. L'assegnazione dei posteggi ai produttori agricoli è effettuata secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande che è quello della data di spedizione della relativa raccomandata, ed, a parità di data, in base alla maggiore anzianità d'autorizzazione.

6. Ciascun operatore può essere assegnatario di un solo spazio per mercato.

7. L'Ufficio Commercio può disporre su segnalazione dei VV. UU. Annonari, tutte le indagini, compresi i sopralluoghi nelle aziende di produzione ovunque ubicate, atte a verificare la rispondenza fra produzione e prodotti posti in vendita.

ART. 14 **T.O.S A.P.**

La riscossione della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche avviene tramite versamento sul c.c.p. n. intestato al comune di Ribera , in ragione di un anno, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce il tributo.

Il tributo annuo viene computato sulla base delle tariffe vigenti al momento del pagamento salvo conguaglio, ai sensi del decreto legislativo n. 507/93 e successive modifiche e integrazioni, come stabilito da apposito atto deliberativo del Consiglio comunale e comunque fino a nuove disposizioni di legge.

ART. 15

Obblighi e divieti degli esercenti

L'esercente deve esporre in modo ben visibile i seguenti documenti:

- autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
- atto di concessione del posteggio (per le tipologie "A" e "B");
- ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.

E' vietato gettare sul suolo pubblico rifiuti di ogni genere. Gli esercenti devono mantenere puliti i loro banchi di vendita, le relative attrezzature e l'area adiacente al posto di vendita.

Gli esercenti la vendita di prodotti alimentari che utilizzano bilance devono mantenere le stesse ben visibili al pubblico. E' vietato usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni.

I venditori di dischi e musicassette, per lo svolgimento della loro attività, devono tenere il volume sonoro delle apparecchiature in modo tale da non disturbare né gli altri operatori né l'utente, limitandosi ad osservare le disposizioni vigenti in materia.

TITOLO II

CHIOSCHI TIPOLOGIA A

ART. 16

Chioschi

Per questa tipologia si rinvia al regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 78 del 4 dicembre 2008 così come modificato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n.16 del 25.03.2010.

TITOLO III

MERCATI

ART. 17

Mercato giornaliero tipologia "A"

E' istituito nell'area dell'ex mercato ortofrutticolo di via Stazione, così come individuata nello strumento urbanistico vigente, un mercato giornaliero da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili per sei giorni la settimana, dal lunedì al sabato. Con successivo atto di indirizzo saranno normate le modalità di assegnazione e il numero massimo dei posteggi.

ART. 18

Mercato settimanale tipologia "B"

E' istituito nell'area pubblica di piazza Matteotti nei pressi dell'ex mattatoio comunale meglio individuata nella planimetria che fa parte integrante del presente regolamento, un mercato

settimanale da adibire alla vendita di prodotti di cui ai settori merceologici I (alimentare) e II (non alimentare), da effettuarsi mediante banchi o altri mezzi mobili nel giorno di Giovedì.
E' istituito all'interno della villa comunale il mercato degli agricoltori (decreto del MIPAF del 20 novembre 2007).

ART. 19 **Dislocazione dei posteggi**

Nell'ambito dei mercati o delle fiere i posteggi sono dislocati dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico secondo quanto disposto dall'art. 11 della l.r. 18/95, sentita la Commissione di cui al successivo art. 25 ed il Responsabile del Servizio di Polizia Annonaria, per esigenze di sicurezza della circolazione, della tutela ambientale e della salute pubblica e in relazione alla necessità di accesso alla zona interessata dei mezzi di soccorso e di emergenza in genere le corsie tra file di posteggi non potranno essere inferiori a metri 4 (quattro).

ART. 20 **Caratteristiche dei negozi mobili per il commercio di prodotti alimentari**

Il negozio mobile, utilizzato per la vendita di prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati, sia nei mercati, oltre ai requisiti previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 ed a quelle del "Pacchetto Igiene", deve avere anche i seguenti requisiti:

avere una struttura tecnicamente adeguata, in grado di consentire la conservazione e la protezione dei prodotti, realizzata con materiali resistenti, inalterabili e lavabili e disinfettabili, con vano interno di altezza non inferiore a 2 metri ed il piano di vendita ad almeno 1,30 metri dalla quota esterna;

avere parete laterale mobile munita di copertura protettiva dei banchi e delle apparecchiature esposte;

avere impianto idraulico collegabile anche alla rete esterna oppure alimentato da serbatoio con capacità adeguata alle esigenze dell'igiene personale e dei prodotti alimentari offerti o somministrati; essere munito di impianto idraulico di scarico collegabile con la fognatura predisposta in un'area di mercato, oppure, quando non sia attrezzata l'area, riversi le acque reflue in un apposito serbatoio a circuito chiuso, di capacità corrispondente a quella del serbatoio, sempre corredato di un dispositivo atto ad aggiungere disinfettante biodegradabile alle acque reflue;

avere l'impianto elettrico allacciato direttamente alla rete di fornitura dell'energia elettrica predisposta nell'area di mercato oppure alimentato da un sistema autonomo di erogazione. In ogni caso il sistema autonomo è obbligatorio, ai fini del mantenimento della catena del freddo, in tutti i negozi mobili utilizzati per la vendita di prodotti deperibili. Il sistema autonomo deve essere opportunamente insonorizzato collocato in maniera tale da non arrecare danno ai prodotti e all'ambiente, garantendo, comunque, l'idoneo funzionamento degli impianti frigoriferi;

essere dotato di banchi fissi o a spostamento anche automatico, orizzontale o inclinato idonei alla conservazione e protezione dei prodotti alimentari offerti o somministrati;

essere fornito di frigoriferi per la conservazione ed esposizione che consentano la netta separazione dei prodotti alimentari incompatibili dal punto di vista igienico sanitario e il mantenimento della catena del freddo;

avere un lavello con erogatore azionabile automaticamente o a pedale di acqua calda e fredda, attrezzato con sapone;

avere un contenitore, dotato di dispositivo per l'apertura e chiusura non manuale, dove collocare un sacco di plastica a tenuta di liquidi e a perdere per la raccolta dei rifiuti solidi, collocato all'interno del negozio mobile senza possibilità di contaminazione degli alimenti.

I requisiti di cui ai punti da 1 a 9 non sono richiesti per i negozi mobili adibiti alla vendita di prodotti ortofrutticoli freschi e prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre a periodiche disinfezione e disinfestazione i prodotti alimentari devono essere collocati in modo tale da evitare contaminazioni.

I limiti dimensionali indicati al precedente punto 1 si applicano ai negozi immatricolati successivamente alla data di entrata in vigore (17 maggio 2002) della ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.

E' possibile conservare nei negozi mobili limitate quantità di prodotti anche deperibili non venduti, purché conservati a temperatura controllata negli appositi impianti frigoriferi.

ART. 21

Caratteristiche dei banchi temporanei per il commercio di prodotti alimentari

Oltre alle caratteristiche igienico sanitarie, i banchi mobili devono avere i seguenti requisiti: essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo;

avere piani rialzati da terra di almeno 1 metro;

avere banchi di esposizione lavabili e disinfettabili in grado di proteggere gli alimenti da contaminazioni esterne.

I prodotti ortofrutticoli freschi e i prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere mantenuti in idonei contenitori collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

Per la vendita dei prodotti della pesca i banchi temporanei, devono avere anche i seguenti requisiti: idoneo sistema refrigerante;

serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

lavello con erogatore automatico di acqua;

serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità corrispondente almeno al serbatoio;

adeguato piano di lavoro.

Per la vendita di alimenti cotti, già preparati o che non necessitano di alcuna preparazione, o di altri alimenti deperibili confezionati, i banchi temporanei, oltre ad avere i requisiti sopra enunciati, devono essere forniti:

di sistema scaldavivande per la conservazione del prodotto cotto o di sistema di refrigerazione per il mantenimento delle temperature di conservazione del prodotto;

di serbatoio per l'acqua potabile di idonea capacità;

di lavello con erogatore automatico di acqua;

di serbatoio per lo scarico delle acque reflue di capacità almeno pari a quella del serbatoio.

I banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di carni fresche e alla loro preparazione, nonché alla preparazione dei prodotti della pesca.

Art. 22

Prescrizioni particolari

A) La vendita e la preparazione sulle aree destinate al commercio su aree pubbliche di carni fresche, di carni e carni macinate, di prodotti a base di carne, è subordinata al rispetto, in particolare, delle specifiche seguenti condizioni:

che siano disponibili strutture frigorifere, di adeguata capacità alle esigenze commerciali e per mantenere ininterrotta la catena del freddo, sia durante la conservazione che la preparazione;

che i banchi di esposizione siano provvisti di comparti separati per le carni fresche, per le carni avicunicole, per la preparazione di carni e per i prodotti di salumeria;
che le carni fresche allo stato di congelazione e congelazione possono essere vendute solo all'interno di costruzioni stabili adeguatamente attrezzate, con banchi e attrezzature separati, rispettivamente per le carni refrigerate, congelate e scongelate;
che si possa procedere, a richiesta del cliente, alla produzione di carni macinate;
che si possa procedere al sezionamento delle carni in un settore separato, non connesso direttamente con l'ambiente esterno, nel perimetro della costruzione stabile;
che le attività di sezionamento e preparazione possano essere svolte soltanto in una costruzione stabile.

B) La vendita di prodotti di gastronomia cotti, su aree destinate al commercio su aree pubbliche, è subordinata al rispetto, in particolare, delle seguenti specifiche condizioni:

che i prodotti siano preparati in locali posti nel perimetro di una costruzione stabile non connesso direttamente con l'ambiente esterno, con requisiti minimi propri di un laboratorio con spazi sufficienti e adeguati all'attività commerciale;

che il piano di cottura, la friggitrice e il forno a girarrosto siano dotati di cappa aspirante o a dispersione automatica di vapore, sempre che le emissioni derivanti dalle attività di cottura, frittura e girarrosto non creino molestie al vicinato, così come previsto dalla legge 30 aprile 1962, n.283;

che le attrezzature utilizzate per l'esposizione dei prodotti da conservarsi in "regime caldo" siano munite di sistema scaldavivande alla temperatura tra 60°C e 65°C;

che il banco, gli armadi e la vetrina frigorifera per la conservazione dei prodotti devono essere mantenuti alle temperature previste;

che esista nell'area un servizio igienico riservato agli operatori del settore alimentare rispondente ai requisiti contenuti nell'ordinanza ministeriale;

che nei negozi mobili è consentita l'attività di cottura di alimenti già preparati o che non necessitino di alcuna preparazione, per la successiva immediata somministrazione o in presenza delle attrezzature per l'esposizione dei prodotti da conservare in "regime caldo".

C) La vendita dei prodotti della pesca, su aree destinate al commercio su aree pubbliche, è subordinata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni:

i prodotti della pesca siano mantenuti a temperatura in regime di freddo per tutta la durata della vendita, del trasporto e durante la conservazione;

è consentita la conservazione dei prodotti della pesca per mezzo di ghiaccio purché prodotto con acqua potabile;

i banchi di esposizione devono essere realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili con scolo dell'acqua nella rete fognaria e nell'apposito serbatoio;

si può procedere sul posto alla frittura dei prodotti della pesca soltanto in un settore separato e posto nel perimetro di una costruzione stabile o di un negozio mobile, purché di dimensioni sufficienti a consentire lo regolare svolgimento dell'attività;

il piano di frittura sia fornito di cappa aspirante o a dispersione automatica dei vapori, e parte del banco caldo in acciaio inox e a tenuta stagna. In ogni caso, l'autorizzazione sanitaria deve essere rilasciata previo accertamento che l'attività non crei molestie ai vicini (legge 30 aprile 1962, n. 283);

è vietata sulle aree pubbliche la preparazione di prodotti della pesca. La decapitazione, l'eviscerazione e la sfilettatura del pesce possono essere effettuate soltanto nelle costruzioni stabili, nei negozi mobili e nei banchi temporanei purché al momento su richiesta dell'acquirente.

D) La vendita di molluschi bivalvi vivi, su aree destinate al commercio su aree pubbliche, è subordinata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni:

i banchi di esposizione siano realizzati in materiali impermeabili, lavabili e disinfettabili, corredati:

a) da dispositivi per la raccolta e lo smaltimento delle acque intravalvare dei molluschi bivalvi vivi;

b) da impianto che assicuri temperature adeguate al mantenimento in vita dei molluschi;

c) da appositi comparti separati da quelli degli altri prodotti della pesca; la vendita dei molluschi bivalvi vivi è consentita solo nelle costruzioni stabili, nel negozio mobile e nel banco temporaneo.

E) La vendita dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi, nelle aree destinate al commercio su aree pubbliche, è subordinata, in particolare, al rispetto delle seguenti condizioni:

la vendita avvenga in locali stabili attrezzate in modo esclusivo per questa attività e comunque in un locale nettamente separato dalla vendita di alimenti;

gli acquari, a tenuta stagna, siano dotati della necessaria attrezzatura per il mantenimento in vita dei prodotti detenuti;

la macellazione e la eviscerazione dei pesci deve essere effettuata nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

E' vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso in forma itinerante.

La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche previste dall'ordinanza ministeriale. In assenza di ciò, è consentita la vendita del pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile, purché i prodotti vengano innaffiati con acqua potabile.

In occasione di manifestazioni temporanee come sagre, fiere e simili, la elaborazione e la cottura di preparati di carne o di altri prodotti di gastronomia da vendere cotti, nonché di prodotti della pesca, può essere effettuata anche in un settore separato posto nel perimetro di un negozio mobile o di un banco temporaneo avente le opportune caratteristiche, indicate dall'ordinanza Ministeriale, per la sola durata della manifestazione con modalità però atte a garantire la prevenzione dalle contaminazioni.

ART. 23

Domanda e documenti da produrre per il rilascio dell'autorizzazione

La domanda deve essere presentata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento. La domanda in carta legale per il rilascio dell'autorizzazione va inoltrata allo Sportello Unico per le Attività Produttive, tramite il protocollo generale, unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:

- nome e cognome, data e luogo di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e/o partita IVA ed eventuale recapito telefonico, e se trattasi di società denominazione o ragione sociale e sede sociale;

- *per le tipologie di posteggio "A" e "B"*

di non essere titolare di altra autorizzazione e relativa concessione di posteggio nello stesso mercato;

- di essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previsti dall'art.71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 71 commi 1, 2 e 3 del d.lgs n. 59 del 26 marzo 2010;

- *per le tipologie di posteggio ""A" e ""B"*

eventuale preferenza del posteggio che intende occupare;

- settore merceologico per il quale intende svolgere la propria attività.

ART. 24

Autorizzazione

I posteggi dei mercati di cui al presente titolo saranno assegnate a mezzo di apposito bando pubblico con i criteri stabiliti all'articolo 7 del presente regolamento, ed eventualmente con l'aggiunta di ulteriori criteri da definire nel medesimo bando.

La commissione comunale di cui all'articolo 7 della l.r. 18/95 e successive modifiche ed integrazioni, provvederà a formulare una apposita graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.

L'assegnazione dei posteggi avviene contestualmente al rilascio dell'autorizzazione.

I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati tenendo conto dei criteri di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 25

Commissione di mercato

1. Presso il Comune è costituita una commissione per il commercio su aree pubbliche che è nominata dal Sindaco, dura in carica quattro anni, ed è così composta:

- a) dal Sindaco o suo delegato permanente, con funzioni di Presidente;
- b) dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale, o suo delegato;
- c) dal Dirigente dello Sviluppo Economico o suo delegato;
- d) da tre rappresentanti delle organizzazioni del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle strutture provinciali territorialmente competenti delle stesse;
- e) da un rappresentante delle organizzazioni dei coltivatori agricoli diretti maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- f) da un consigliere comunale eletto dal Consiglio Comunale stesso a maggioranza assoluta dei votanti.**

2. Qualora le organizzazioni in parola non dovessero dare dimostrazione della loro rappresentativa, il Sindaco potrà decidere, autonomamente, con provvedimento motivato.

3. Il funzionario della Commissione Comunale, per quanto non previsto dal presente articolo, è disciplinato dal Regolamento approvato dalla Commissione Comunale stessa. Tale Regolamento disciplina il funzionamento interno della Commissione Comunale, con particolare riguardo alle modalità di convocazione, alla formazione dell'ordine del giorno, alla validità delle riunioni e delle deliberazioni, alla decadenza dei componenti e alla sostituzioni degli stessi.

4. La Commissione Comunale esprime parere entro il termine perentorio di trenta dall'inserimento della richiesta di parere nell'ordine del giorno di lavoro della Commissione. Trascorso tale termine il parere si intende reso positivamente.

5. Le funzioni di segretario della Commissione Comunale sono esercitate da un dipendente in servizio presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive.

6. La commissione di mercato eserciterà anche una funzione propositiva ed a tal fine potrà essere convocata da qualsiasi componente della stessa al fine di far presente eventuali istanze o eventuali problematiche che potrebbero verificarsi nelle materie oggetto del presente regolamento.

ART. 26

Posteggi

I posteggi del mercato settimanale dovranno essere n. 25 nel settore alimentare e n. 75 nel settore non alimentare.

I posteggi che si renderanno disponibili per cessata attività, decadenza e revoca, saranno assegnati utilizzando le procedure previste dall'art. 7 del presente regolamento **e non si procederà a nuove assegnazioni fino a quando non si raggiungerà il numero massimo determinato per settore.**

E' fatto obbligo all'esercente lasciare giornalmente libero da ingombri e rifiuti il posteggio occupato.

I posteggi dovranno avere una dimensione e una superficie tale da consentire l'utilizzo anche dagli autoveicoli attrezzati come punti vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto a che venga ampliata o, se possibile, che gli venga concesso, se disponibile, altro posteggio più adeguato. Detta richiesta deve essere indirizzata allo S.U.A.P. e presentata al protocollo comunale, e si terrà conto dell'ordine cronologico di arrivo della stessa.

Ciascun posteggio è numerato e delimitato da strisce, ed intervallato da uno spazio di ml. 0,50 per consentire il passaggio agli operatori ed agli utenti. Il tendone di copertura del banco di vendita deve avere un'altezza utile dal suolo non inferiore a mt. 2,20 e non superiore a mt. 3,00.

Il banco di vendita e le relative merci devono essere contenute entro lo spazio assegnato a ciascun operatore e comunque entro le linee di demarcazione.

Ai soli venditori di articoli casalinghi e di piante e fiori è consentita l'esposizione a terra della merce, sempre nell'ambito dell'area assegnata. E' fatto divieto appendere lungo il bordo esterno della copertura merce che possa ostacolare il normale transito del pubblico.

Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare della concessione, è prioritariamente assegnato, per la durata del periodo di non utilizzazione, ai soggetti che abbiano l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) (itineranti) della l.r. 1 marzo 1995 n. 18, e fra questi a chi ha il più alto numero di presenze nel mercato. L'assegnazione viene effettuata tramite sorteggio effettuato sul posto dal responsabile del servizio SUAP o suo delegato, alla presenza degli organi di controllo.

Il numero massimo di posteggi (non occupati dal titolare della concessione) da assegnare temporaneamente è pari a 5 (cinque).

ART. 27 **Circolazione**

Nei mercati è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata alla vendita, con esclusione dei mezzi di emergenza (vigili urbani, vigili del fuoco, ambulanze, etc) ai quali deve essere in ogni caso assicurato il passaggio.

TITOLO IV **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE**

ART. 28 **Svolgimento dell'attività**

L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante (tipologia "C") può essere svolto in tutto il territorio comunale, purché la sosta non avvenga in mezzo alla carreggiata stradale. Essa infatti è consentita solo sulle aree laterali in modo da non intralciare il transito di automezzi e pedoni, nel rispetto in ogni caso, delle disposizioni del codice della strada.

Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, di viabilità e traffico, di carattere igienico sanitario o in occasioni particolari, oltre alle limitazioni previste nel presente articolo, può porre limitazioni all'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante in determinate aree del territorio comunale.

E' vietata la vendita nel raggio di metri 200 dai mercati di tipologia "A" e "B" nei giorni di svolgimento, ed in prossimità degli esercizi commerciali in cui viene effettuata la vendita di prodotti aventi lo stesso contenuto merceologico.

La sosta nello stesso posto non può avere un limite temporale superiore a due ore, e una distanza fra due soste susseguenti di almeno 400 metri (250 metri nei comuni con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti).

L'attività deve essere svolta con automezzi idoneamente attrezzati ed in regola con le norme del codice della strada.

Per l'esercizio di prodotti alimentari l'automezzo deve avere i requisiti igienico sanitari richiesti per legge ed espressamente elencati all'art. 20 del presente regolamento.

Non è consentito poggiare sul suolo pubblico le merci posti in vendita. L'area utilizzata per la sosta deve essere lasciata libera da rifiuti di qualsiasi natura.

Gli esercenti in possesso di una autorizzazione di tipologia "C" rilasciata da altri comuni dell'isola o dall'Assessorato regionale delle Attività Produttive, Dipartimento delle Attività Produttive, servizio Commercio, che vogliono intraprendere l'attività anche nel territorio comunale, devono presentare istanza per la richiesta del "Nulla osta" allegando la copia dell'autorizzazione amministrativa di tipologia "C".

TITOLO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 29

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a tempo illimitato. Sono considerate autorizzazioni stagionali quelle di durata non inferiore a 60 giorni e non superiori a 180 giorni. Sono invece considerate autorizzazioni temporanee quelle concesse in occasione di fiere, feste, sagre con durata non superiore a 59 giorni.

ART. 30

Fiere e sagre

In occasione di fiere, sagre e feste locali o occasionali il Sindaco individua con apposito provvedimento le aree dove è consentito esercitare l'attività.

In tali aree hanno la precedenza ad esercitare i titolari di autorizzazione di tipologia "C" e fra questi coloro che hanno il più alto numero di presenze alla fiera o sagra. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.

L'autorizzazione è valida solo per la durata della manifestazione e per il posteggio in essa indicato.

L'istanza in bollo, corredata della copia dell'autorizzazione, va presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Nel caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre tale termine.

Alle fiere di cui al presente articolo, possono partecipare esercenti provenienti da tutto il territorio nazionale.

ART. 31

Sanzioni

Le sanzioni che si applicano per la violazione alle norme contenute nel presente regolamento e alle leggi in materia di commercio su aree pubbliche sono quelle previste dalla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 32

Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le norme regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

ART. 33

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il sedicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito internet di questo Comune. Sono abrogate tutte le norme regolamentari precedentemente adottati dall'amministrazione comunale incompatibili con il presente regolamento.